

SENATO DELLA REPUBBLICA

9^a COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

GIOVEDÌ 6 MARZO 1958

(70^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

INDICE

Disegno di legge:

« Norme per la concessione e l'esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti » (1951) (D'iniziativa del deputato Valsecchi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 855, 857, 858, 859, 860
BARDELLINI	856, 858
DE LUCA	857, 858
SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio	857, 858, 860
TARTUFOLI, relatore	855
ZUCCA	857, 859

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Bardellini, Battista, Braitenberg, Buglione, Busoni, Bussi, Carmagnola, Carlo De Luca, Gervasi, Longoni, Montagnani, Moro, Piegari, Roveda, Salvatore Russo, Sartori, Tartufoli, Turani, Valenzi e Zucca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Sullo.

MORO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa del deputato Valsecchi: « Norme per la concessione e l'esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti » (1951) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Valsecchi: « Norme per la concessione e l'esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TARTUFOLI, relatore. Intendo, anzitutto, ricordare i precedenti dell'iter percorso dal provvedimento. Allorchè ci pervenne, nel maggio 1957, il testo trasmesso dalla Camera dei deputati, il nostro giudizio poteva essere senz'altro favorevole al disegno di legge nella redazione trasmessa dall'altro ramo del Parlamento.

Tuttavia, immediatamente dopo l'assegnazione, da parte della Presidenza, del disegno di legge alla nostra Commissione, numerosi gruppi di aziende distributrici di gas liquido prospettarono i loro dubbi e le loro perplessità, dato che il disegno di legge, nel suo testo originale, avrebbe dato origine ad una monopolizzazione del servizio da parte delle aziende più importanti ed attrezzate.

L'articolo 3, infatti, del disegno di legge Valsecchi consentiva agli impianti di « imbidonamento », di riempire soltanto bidoni di loro proprietà; alcune centinaia di piccole e medie aziende proprietarie di bidoni, ma non di stazioni di riempimento, avrebbero, quindi, dovuto liquidare a prezzi fallimentari il proprio patrimonio in bidoni e cessare dalla loro attività, ove non fossero stati in grado di attrezzarsi adeguatamente anche per il riempimento.

In seguito a ciò proposi un emendamento all'articolo 3, il quale fu accolto dal Ministero dell'industria e del commercio, e precisamente dal Sottosegretario Sullo.

Tuttavia, poichè è necessario modificare il presente disegno di legge per l'articolo 3, e rinviarlo alla Camera dei deputati per un nuovo esame, ritengo opportuno provvedere alla modifica anche di altri punti del provvedimento, che abbiano bisogno di correzione ed integrazioni. A questo proposito, mi sembrerebbe opportuno esaminare, ed, eventualmente, approvare il provvedimento, in un nuovo testo proposto dal Governo, testo con il quale consento, che va incontro alle necessità dei piccoli operatori economici, che intende eliminare ogni situazione monopolistica, e che avvisa, inoltre, alla tutela della pubblica incolumità.

BARDELLINI. Sui fini che il presente disegno di legge si propone, penso non vi possano essere dissensi. Almeno, da parte nostra non ne esistono.

Il disegno di legge in esame si propone, infatti, questi due scopi: primo, una maggiore sicurezza per la pubblica incolumità con una oculata disciplina nella riempitura dei bidoni e nella loro sorveglianza, per controllarne l'efficienza ed eliminare le eventuali ragioni di scoppio; secondo: la moralizzazione del mercato, con la difesa degli utenti consumatori di gas liquido e degli stessi commercianti, da frodi commerciali, derivanti da imbidonamento clandestino, oppure dall'uso abusivo di bidoni altrui.

Senonchè la disciplina e le norme contenute nel progetto di legge, mentre conseguono questi scopi, producono anche un danno di una certa entità, che riguarda soprattutto le piccole aziende di distribuzione, che potremmo definire artigianali, e che dovrebbero cessare la loro

attività, ove il progetto venisse approvato nell'attuale formulazione, sia pure con l'approvazione degli emendamenti ministeriali, che per quello che mi riguarda sono disposto ad approvare.

Ritengo sia opportuno apportare poche e lievi modifiche agli articoli 3 e 7, in modo che la legge possa conseguire il suo scopo, senza arrecare danno alla infinita schiera di piccole aziende distributrici di gas liquido.

Con le modifiche che in seguito illustrerò, creeremo una più razionale regolamentazione dei provvedimenti atti a raggiungere lo scopo, che il disegno di legge in oggetto si prefigge, eliminando così le gravi conseguenze cui ho accennato.

Le caratteristiche delle aziende operatrici nel campo della riempitura o della « imbidonatura », come si dice con termine pittoresco, del gas per uso domestico, sono le seguenti: le grandi aziende, che definiremo col numero uno, che svolgono la loro attività nel campo nazionale, dispongono di grandi quantità di recipienti, o bidoni, e di varie stazioni di riempimento. Caratteristiche e note sono l'« Agipgas », la « Pibigas », la « Liquigas », la « Butangas », la « Domogas ». Questi grossi complessi, nei loro impianti, riempiono solo recipienti di loro proprietà, ed effettuano anche scambi locali di bidoni con altre aziende. La loro organizzazione cura la distribuzione dei recipienti fino al consumatore.

Vi sono, poi, le aziende che definiremo numero due, le quali, in genere, svolgono una attività ristretta all'ambito regionale o provinciale; hanno una sola stazione di riempimento, e nei loro impianti riempiono recipienti sia di loro proprietà, sia anche di terzi. In qualche caso solo di terzi.

Questi terzi formano un'altra categoria di aziende, che definiremo col numero tre, le quali si occupano solo della distribuzione al consumatore, e la effettuano con recipienti di loro proprietà, che fanno riempire dalle aziende che abbiamo indicato col numero due.

Ora, approvando, così come sono attualmente, gli articoli 3 e 7 del progetto di legge, noi distruggeremmo queste ultime piccole aziende, e limiteremmo il lavoro a quelle indicate col numero due che potrebbero riempire solo i propri recipienti. Non credo possibile, infatti, che le

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

70ª SEDUTA (6 marzo 1958)

aziende di tipo tre siano in condizione di poter effettuare impianti di riempimento, poichè sono di capacità economica modestissima; d'altra parte, non ci sarebbe alcun vantaggio nell'ottenere una concessione di riempimento per un numero limitato di recipienti.

È bene tener presente che le aziende di tipo tre, che sono infinite e delle quali non si conosce il numero, hanno messo insieme un parco bidoni, che è stato calcolato di circa un milione e mezzo di unità, pari ad un capitale investito di cinque miliardi e duecentocinquanta milioni di lire.

Le aziende di tipo uno sono circa quaranta, e quelle di tipo due sessanta.

Da questi dati si può dedurre il grave danno economico che deriverebbe dalla distruzione di una infinita quantità di piccole aziende, e che si risolverebbe in un ingiusto vantaggio a favore dei grossi complessi, che assorbirebbero la loro attività e si approprierebbero, con pochi milioni, di tutte le loro bombole.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Le preoccupazioni del senatore Bardellini sono fondate; tuttavia, ritengo che il nuovo testo proposto possa rispondere a quelle esigenze di cautela, di preservazione della pubblica incolumità e dell'ordine pubblico, e, nello stesso tempo, alla necessità di non creare posizioni di monopolio, alle quali il Governo è, prima di ogni altro, contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Come i colleghi hanno ascoltato, il rappresentante del Governo ha proposto, d'accordo con il relatore, un nuovo testo del disegno di legge.

Se la Commissione è d'accordo, la discussione degli articoli avverrà su questo nuovo testo:

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli nel nuovo testo proposto dal Governo.

Art. 1.

Chiunque intende installare o gestire impianto di riempimento e di travaso o depositi di gas

di petrolio liquefatti deve chiederne la concessione:

— al Prefetto della Repubblica:

quando trattisi di impianti di riempimento e travaso forniti di serbatoio e la capacità del serbatoio non sia superiore ai 50 cm.;

quando trattisi di depositi e la capacità di accumulo non sia superiore ai 5.000 Kg.;

— al Ministro dell'industria e del commercio in tutti gli altri casi.

ZUCCA. Nella prima parte dell'articolo è detto: « Chiunque intende installare e gestire impianto di riempimento e di travaso o depositi di gas di petrolio liquefatti deve chiederne la concessione ».

Vi sono delle grandi ditte che installano impianti, e poi li concedono in gestione; in tale eventualità il gestore, a norma dell'articolo 1, dovrà ripetere tutte le domande già fatte dall'installatore.

Ritengo più opportuno, per evitare ciò, che l'autorizzazione per la gestione sia data in forza del solo brevetto.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Le procedure, di cui all'articolo 1, sono già stabilite e consacrate in altre leggi; si è ritenuto opportuno, da parte dei proponenti ed anche della Camera dei deputati, inserirle in questo articolo per confermare, attraverso una specie di preambolo, le disposizioni già vigenti.

DE LUCA. Sono del parere che sia opportuno sostituire le parole: « al Prefetto della Repubblica » con le altre: « al Prefetto della provincia ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore De Luca Carlo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

Sulle domande di concessione di cui all'articolo 1 provvedono, secondo la rispettiva competenza:

1) il Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro delle finanze, ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;

2) il Prefetto della Repubblica ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620.

Il decreto di concessione dovrà particolarmente indicare:

- a) l'oggetto principale dell'azienda;
- b) la natura dei gas da immettere nei depositi o destinati al riempimento;
- c) la quantità massima autorizzata;
- d) l'obbligo del titolare a mantenere costantemente in efficienza il deposito, a non portare modifiche sostanziali agli impianti, nè a dare a questi altra destinazione, salvo autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

Resta ferma l'osservanza degli altri obblighi previsti dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e dal relativo regolamento di esecuzione per i titolari di depositi di oli minerali e loro derivati.

DE LUCA. Propongo, in analogia, con quanto già disposto per l'articolo 1, che anche qui le parole: « Prefetto della Repubblica » siano sostituite con le altre: « Prefetto della provincia ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore De Luca Carlo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 3.

Le operazioni di travaso e di imbottigliamento dei gas di petrolio liquefatti debbono effettuarsi esclusivamente presso gli impianti per la gestione dei quali è stata rilasciata la concessione prevista dal precedente articolo 1 e sotto la responsabilità della ditta che le esegue.

La ditta che esegue il riempimento può effet-

tuarlo in recipienti propri o di terzi. In questa seconda ipotesi il legittimo proprietario dei recipienti dovrà preventivamente autorizzarne il riempimento in esclusiva presso l'impianto prescelto, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione al Prefetto nella cui provincia trovasi ubicato l'impianto.

Lo stesso proprietario dei recipienti dovrà depositare in consegna presso l'impianto di riempimento i certificati originari di approvazione rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 12 settembre 1925, che approva il regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovie dei gas compressi, liquefatti o disciolti.

BARDELLINI. Proporrei di sostituire la parola: « proprietario » con le altre « chi ne è in possesso ».

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Non si può ammettere una serie di passaggi, che finisca col fare perdere di vista l'origine della catena, e, quindi, con l'eliminare ogni possibilità di controllo.

DE LUCA. È necessario, tuttavia, tutelare anche gli interessi delle piccole aziende, che, non essendo proprietarie di bombole, non possono effettuare il riempimento!

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Credo che le preoccupazioni del senatore De Luca siano eccessive; tuttavia, esse possono essere attese ripristinando la frase contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 3 del testo originario, trasmesso dalla Camera dei deputati e che recitava: « A tal fine è considerato proprietario del recipiente la ditta che detenga legittimamente il certificato originario di approvazione, rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 12 settembre 1925, che approva il regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti ».

PRESIDENTE. Forse si potrebbe trovare una dizione più pertinente, che tenga fermo, nondimeno il concetto espresso dal Sottosegretario di Stato.

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

70ª SEDUTA (6 marzo 1958)

ZUCCA. Vorrei proporre, nel secondo comma, di modificare, anzitutto, le parole: « in esclusiva presso l'impianto prescelto » con le altre: « in esclusiva presso gli impianti prescelti ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del senatore Zucca.

(È approvato).

Forse l'articolo 3, dopo le obiezioni prospettate dal senatore De Luca, potrebbe essere approvato nella seguente nuova formulazione:

« Le operazioni di travaso e di imbottigliamento dei gas di petrolio liquefatti debbono effettuarsi esclusivamente presso gli impianti per la gestione dei quali è stata rilasciata la concessione prevista dall'articolo 1 e sotto la responsabilità della ditta che le esegue.

La ditta che esegue il riempimento può effettuarlo in recipienti propri o di terzi. In questa seconda ipotesi il legittimo proprietario dei recipienti dovrà preventivamente autorizzarne il riempimento in esclusiva presso gli impianti prescelti, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione al Prefetto nella cui provincia trovasi ubicato l'impianto.

Lo stesso proprietario dei recipienti dovrà depositare in consegna presso l'impianto di riempimento i certificati originari di approvazione rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 12 settembre 1925, che approva il regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti.

È considerato proprietario del recipiente la ditta che detenga legittimamente il certificato originario di approvazione, rilasciato ai sensi del citato decreto ministeriale 12 settembre 1925 ».

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 4.

I recipienti non potranno essere riempiti con gas di petrolio liquefatti aventi tensione di vapore superiore a quella del gas il cui nome

risulta dalla punzonatura apposta originariamente sui recipienti medesimi dal collaudatore, ai sensi dell'articolo 19 del precitato decreto ministeriale 12 settembre 1925.

Inoltre, sui recipienti deve essere impresso a caratteri indelebili, il marchio di fabbrica della ditta costruttrice, da depositarsi preventivamente presso l'Ufficio centrale dei brevetti del Ministero dell'industria e del commercio, ai sensi del regio-decreto 21 giugno 1942, numero 929.

All'atto del collaudo dei recipienti ovvero — per quelli in circolazione — all'atto della prima revisione periodica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo di apporre sui recipienti stessi, in modo indelebile, il nome della ditta proprietaria.

È vietato porre sui recipienti marchi o indicazioni di ditte o di gas diversi da quelli apposti all'atto del collaudo o della revisione dei recipienti stessi.

Ogni ditta deve denunciare all'organo competente, di cui all'articolo 1, la consistenza numerica del proprio parco recipienti e le successive variazioni. L'organo competente ha lo obbligo di accertare la consistenza del parco recipienti all'atto del collaudo dell'impianto e può disporre ulteriori accertamenti per controllarne le variazioni.

(È approvato).

Art. 5.

In caso di trapasso di proprietà dei recipienti il nuovo proprietario deve provvedere, prima dell'uso, a farvi apporre l'indicazione della propria ditta e sottoporli a revisione.

(È approvato).

Art. 6.

I titolari degli impianti di gas di petrolio liquefatti, privi della concessione prevista dall'articolo 1, debbono richiederla alla competente autorità entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Riterrei opportuno au-

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)70^a SEDUTA (6 marzo 1958)

mentare il termine per la richiesta da tre mesi a sei mesi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Sottosegretario.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 7.

Chiunque esegue le operazioni di riempimento fuori degli impianti adibiti a tale scopo, o riempie recipienti senza l'osservanza delle modalità prescritte all'articolo 3, ovvero trascorso il termine massimo di tre mesi previsto dall'articolo precedente continua a gestire gli impianti di gas di petrolio liquefatti senza aver richiesto la concessione di cui all'articolo 1, è punito con l'arresto da due mesi a due anni e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Alla stessa pena soggiace chiunque riempia o faccia riempire recipienti con gas di petrolio liquefatti aventi tensione di vapore superiore a quello del gas indicato dalla punzonatura apposta sui recipienti medesimi dal collaudatore.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Propongo di sostituire le parole: « è punito con l'arresto da due mesi a due anni e con l'ammenda da... », con le seguenti: « è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda... ».

Analogamente, poi, con quanto deciso per lo articolo 6 le parole: « il termine massimo di tre mesi », vanno sostituite con le altre: « il termine massimo di sei mesi ».

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento sostitutivo proposto dal Sottosegretario di Stato Sullo.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il secondo emendamento proposto dal Sottosegretario di Stato.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 8.

Chiunque detiene a scopo di commercio o mette comunque in circolazione recipienti aventi marchi o indicazioni di ditte o di gas, diversi da quelli prescritti dall'articolo 4, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni recipiente risultato irregolare.

Qualora i recipienti risultati irregolari siano dieci o più, alla pena dell'ammenda può essere sostituita quella dell'arresto da un mese ad un anno.

Chiunque non provvede alle denunce disposte dall'ultimo comma dell'articolo 4 è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000.

Chiunque diffidato dall'azienda fornitrice, con cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno, si rifiuta di restituire all'azienda stessa un recipiente che deve essere sottoposto alle prove e verifiche periodiche ai sensi dell'articolo 44 del regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 824, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 30.000.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Propongo di sostituire, nell'ultimo comma, le parole: « si rifiuta di restituire all'azienda stessa un recipiente » con le altre: « omette di restituire all'azienda stessa, entro due mesi dalla diffida, un recipiente ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal Sottosegretario Sullo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 9.

Gli impianti per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti destinati all'autotrazione restano regolati dalla legge 23 febbraio 1950, numero 170.

(È approvato).

Prima di mettere ai voti il testo nel suo complesso, ritengo opportuno darne qui lettura, quale esso risulta dopo gli emendamenti introdotti, e con le necessarie modifiche meramente formali, dovute alle necessità del coordinamento:

Art. 1.

Chiunque intende installare o gestire impianti di riempimento e di travaso o depositi di gas di petrolio liquefatti deve chiederne la concessione:

— al Prefetto della provincia quando trattasi di impianti di riempimento e travaso forniti di serbatoio e la capacità del serbatoio non sia superiore ai 50 mc.;

quando trattasi di depositi e la capacità di accumulo non sia superiore ai 5.000 Kg.;

— al Ministro dell'industria e del commercio in tutti gli altri casi.

Art. 2.

Sulle domande di concessione di cui all'articolo 1 provvedono secondo la rispettiva competenza:

1) il Ministro dell'industria e del commercio, di concerto col Ministro delle finanze ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303.

2) il Prefetto della provincia ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620.

Il decreto di concessione dovrà particolarmente indicare:

- a) l'oggetto principale dell'azienda;
- b) la natura dei gas da immettere nei depositi o destinati al riempimento;
- c) la quantità massima autorizzata;
- d) l'obbligo del titolare a mantenere costantemente in efficienza il deposito, a non portare modifiche sostanziali agli impianti, nè a dare a questi altra destinazione, salvo autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

Resta ferma l'osservanza degli altri obblighi previsti dal regio decreto-legge 2 novem-

bre 1933, n. 1741, e dal relativo regolamento di esecuzione per i titolari di depositi di olii minerali e loro derivati.

Art. 3.

Le operazioni di travaso e di imbottigliamento dei gas di petrolio liquefatti debbono effettuarsi esclusivamente presso gli impianti per la gestione dei quali è stata rilasciata la concessione prevista dall'articolo 1 e sotto la responsabilità della ditta che le esegue.

La ditta che esegue il riempimento può effettuarlo in recipienti propri o di terzi. In questa seconda ipotesi il legittimo proprietario dei recipienti dovrà preventivamente autorizzarne il riempimento in esclusiva presso gli impianti prescelti, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione al Prefetto nella cui provincia trovasi ubicato l'impianto.

Lo stesso proprietario dei recipienti dovrà depositare in consegna presso l'impianto di riempimento i certificati originari di approvazione rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 12 settembre 1925, che approva il regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti.

È considerato proprietario del recipiente la ditta che detenga legittimamente il certificato originario di approvazione, rilasciato ai sensi del citato decreto ministeriale 12 settembre 1925.

Art. 4.

I recipienti non potranno essere riempiti con gas di petrolio liquefatti aventi tensione di vapore superiore a quella del gas il cui nome risulta dalla punzonatura apposta originariamente sui recipienti medesimi dal collaudatore, ai sensi dell'articolo 19 del precitato decreto ministeriale 12 settembre 1925.

Inoltre, sui recipienti deve essere impresso a caratteri indelebili, il marchio di fabbrica della ditta costruttrice, da depositarsi preventivamente presso l'Ufficio centrale dei brevetti del Ministro dell'industria e del commercio, ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929.

All'atto del collaudo dei recipienti ovvero — per quelli in circolazione — all'atto della

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)70^a SEDUTA (6 marzo 1958)

prima revisione periodica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo di apporre sui recipienti stessi, in modo indelebile, il nome della ditta proprietaria.

È vietato porre sui recipienti marchi o indicazioni di ditte o di gas diversi da quelli apposti all'atto del collaudo o della revisione dei recipienti stessi.

Ogni ditta deve denunciare all'organo competente, di cui all'articolo 1, la consistenza numerica del proprio parco recipienti e le successive variazioni. L'organo competente ha l'obbligo di accertare la consistenza del parco recipienti all'atto del collaudo dell'impianto e può disporre ulteriori accertamenti per controllarne le variazioni.

Art. 5.

In caso di trapasso di proprietà dei recipienti il nuovo proprietario deve provvedere, prima dell'uso, a farvi apporre l'indicazione della propria ditta e sottoporli a revisione.

Art. 6.

I titolari degli impianti di gas di petrolio liquefatti, privi della concessione prevista dall'articolo 1, devono richiederla alla competente autorità entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Chiunque esegue le operazioni di riempimento fuori degli impianti adibiti a tale scopo, o riempie recipienti senza l'osservanza delle modalità prescritte all'articolo 3, ovvero trascorso il termine massimo di sei mesi previsto dall'articolo precedente continua a gestire gli impianti di gas di petrolio liquefatti senza aver richiesto la concessione di cui all'articolo 1, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Alla stessa pena soggiace chiunque riempia o faccia riempire recipienti con gas di petrolio liquefatti aventi tensione di vapore superiore a quello del gas indicato dalla punzonatura apposta sui recipienti medesimi dal collaudatore.

Art. 8.

Chiunque detiene a scopo di commercio o mette comunque in circolazione recipienti aventi marchi o indicazioni di ditte o di gas, diversi da quelli prescritti dall'articolo 4, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni recipiente risultato irregolare.

Qualora i recipienti risultati irregolari siano dieci o più, alla pena dell'ammenda può essere sostituita quella dell'arresto da un mese ad un anno.

Chiunque non provvede alle denunce disposte dall'ultimo comma dell'articolo 4 è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000.

Chiunque, diffidato dall'azienda fornitrice, con cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno, omette di restituire all'azienda stessa, entro due mesi dalla diffida, un recipiente che deve essere sottoposto alle prove e verifiche periodiche ai sensi dell'articolo 44 del regio decreto legge 12 maggio 1927, n. 824, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 30.000.

Art. 9.

Gli impianti per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti destinati all'autotrazione restano regolati dalla legge 23 febbraio 1950, n. 170.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari